



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 novembre 2012 (21.11)
(OR. en)**

16124/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0078 (NLE)**

**SOC 920
ME 9
COWEB 185**

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte I)/Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori"
n. doc. prec.:	13986/12 SOC 761 ME 7 COWEB 139
n. prop. Comm.:	8554/12 + COR 1 - COM(2012) 156 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale = Adozione

1. Il 30 marzo 2012 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto intesa a stabilire la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e il Montenegro. Il progetto di decisione è parte di un pacchetto di quattro proposte che comprende proposte analoghe riguardanti Albania, San Marino e Turchia¹, basate ampiamente su decisioni adottate dal Consiglio nel 2010, concernenti l'Algeria, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Israele, il Marocco e la Tunisia².

¹ Documenti 8553/12, 8555/12 e 8556/12.

² GU L 306 del 23.11.2010, rispettivamente pag. 14, pag. 35, pag. 28, pag. 21, pag. 1 e pag. 8.

2. La presente proposta è costituita da una decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo con il Montenegro e, nell'allegato, da un progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione in materia di sicurezza sociale.
3. Il progetto di decisione è inteso a soddisfare l'obbligo stabilito nell'accordo di stabilizzazione e associazione secondo cui il consiglio di stabilizzazione e associazione deve adottare una decisione al fine di attuare i principi relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale enunciati all'articolo 51 dell'accordo. Il progetto di decisione contiene le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 51 dell'accordo con il Montenegro alle quali non si applica già il regolamento (UE) n. 1231/2010. In sostanza, l'obiettivo di questi principi è far sì che i cittadini montenegrini che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri possano fruire di determinate prestazioni di sicurezza sociale previste dalla legislazione dello Stato membro alla quale sono o sono stati soggetti. Tali principi si applicano anche ai loro familiari purché siano o siano stati legalmente residenti con il lavoratore in questione nello Stato membro in cui il lavoratore esercita la sua attività lavorativa.
4. A titolo di reciprocità, tali principi sono applicabili anche a cittadini dell'UE che lavorano legalmente in Montenegro e ai loro familiari ivi legalmente residenti.
5. La proposta di decisione contiene inoltre una serie di disposizioni sulla cooperazione tra gli Stati membri e il Montenegro in tema, fra l'altro, di procedure di controllo amministrativo e di esame medico.
6. La base giuridica proposta dalla Commissione è l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
7. A norma dell'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.

8. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
9. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
10. Tenuto conto dell'importanza di dare applicazione ai principi relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui all'articolo 51 dell'accordo con il Montenegro, la presidenza danese e la presidenza cipriota hanno tenuto discussioni³ sulla presente proposta affinché il Consiglio (EPSCO) possa raggiungere un accordo politico nella sessione del 4 ottobre 2012.
11. Nella sessione del 4 ottobre 2012 il Consiglio (EPSCO) ha raggiunto un accordo politico sul testo del progetto di decisione, che figura nel documento 13986/12 + COR 1, prendendo atto di una dichiarazione della delegazione maltese da iscrivere nel processo verbale del Consiglio (ved. allegato).
12. Il testo del progetto di decisione, messo a punto dai giuristi-linguisti, è riportato nel documento 14796/12.

³ Si vedano i risultati dei lavori nei documenti 11123/12 + COR 1 + COR 2 + COR 3 e 12364/12 + COR 1.

13. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti raccomanda pertanto al Consiglio (EPSCO) di:

- adottare il progetto di decisione, riportato nel documento 14796/12, tra i punti "A" dell'ordine del giorno della sessione del 6 dicembre 2012;
- iscrivere nel processo verbale la dichiarazione della delegazione maltese, che figura nell'allegato della presente nota.

Dichiarazione di Malta

Malta riconosce e sostiene pienamente l'obiettivo delle decisioni del Consiglio riguardanti la Turchia, la Repubblica di Montenegro, la Repubblica d'Albania e la Repubblica di San Marino.

Malta è tuttavia del parere che tali decisioni del Consiglio debbano attuare i principi relativi al coordinamento della sicurezza sociale previsti dagli accordi di associazione e non debbano eccedere il mandato né ampliare il campo di applicazione di siffatti accordi.

Malta rileva che le decisioni del Consiglio riguardanti la Repubblica d'Albania e la Repubblica di Montenegro attueranno il principio della parità di trattamento anche se i rispettivi accordi di associazione non prevedono esplicitamente una clausola di parità di trattamento.

Malta è pertanto del parere che l'inserimento di una clausola di parità di trattamento in tali decisioni del Consiglio non debba essere interpretato nel senso che Malta considera la parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi un principio generale del diritto dell'UE o che tale inserimento stabilisce un precedente riguardo a eventuali futuri accordi tra l'UE e paesi terzi in materia di coordinamento della sicurezza sociale o riguardo a future decisioni del Consiglio che attuano siffatti accordi.

Malta si astiene pertanto sulle decisioni del Consiglio riguardanti la Repubblica d'Albania e la Repubblica di Montenegro.
